

Indipendenza dei controlli secondo l'OIBT

Quando è indipendente il controllo degli impianti elettrici?

L'art. 31 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) contiene un'unica disposizione in merito all'indipendenza dei controlli. La sua portata è però molto più grande di quanto questa semplice prescrizione lo lasci intuire. Lo scopo del presente articolo è di fornire delle risposte alle domande, che l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI e il settore si pongono in relazione con l'indipendenza dei controlli.

Richard Amstutz

Marco Sicuro, una persona abilitata ad eseguire controlli, è impiegato al 50% presso la ditta Elettricità SA (gestore di rete) in qualità di responsabile dei controlli tecnici e al 50% presso la ditta Controlli Sarl, un organo di controllo indipendente¹⁾. Per la ditta Controlli Sarl esegue un controllo periodico in una casa unifamiliare situata nel comprensorio della ditta Elettricità SA. Marco Sicuro può effettuare questo controllo?

1. Nozioni fondamentali

1.1. Condizioni quadro e principio dei «quattro occhi» (principio del doppio controllo)

Conformemente all'art. 5 cpv. 1 OIBT²⁾ il proprietario di impianti elettrici o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze relative alla sicurezza e volte a evitare guasti (art. 3 e 4 OIBT). Questa riproduzione nel diritto pubblico del concetto di responsabilità del proprietario delle installazioni ai sensi dell'art. 58 CO³⁾ nel settore degli impianti elettrici ha tra l'altro come conseguenza che il rapporto di sicurezza, che consente eventualmente al proprietario di esimersi dalla responsabilità, deve attestare nel senso di una dichiarazione di conformità che gli impianti controllati sono conformi alle esigenze menzionate. Siccome nel settore degli impianti elettrici i proprietari sono per lo più persone non qualificate, a causa della responsabilità menzionata hanno un elevato bisogno di protezione, per cui l'OIBT prescrive tra l'altro agli organi di controllo indipendenti determinate condizioni quadro. L'indipendenza dei controlli fa pure parte di queste condizioni quadro,

unitamente ai requisiti menzionati nell'art. 27 OIBT per il rilascio di un'autorizzazione di controllo. Il proprietario ha quindi la massima garanzia che durante il controllo del suo impianto si scoprono effettivamente eventuali difetti.

L'indipendenza dei controlli viene definita primariamente dall'art. 31 OIBT.⁴⁾ Di conseguenza, chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione degli impianti elettrici da controllare, non può essere incaricato di effettuare il controllo di collaudo ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 né il controllo periodico né i controlli saltuari.

Questo significa due cose diverse. Da un lato, le stesse persone, che hanno già lavorato su un impianto, non devono eseguirne la perizia e constatare i difetti. In questo modo si deve assicurare che due esperti accertino secondo il principio dei «quattro occhi» la sicurezza e l'assenza di guasti dell'impianto controllato. Dall'altro con ciò si mira a dare all'installatore o al controllore, che ha eseguito il controllo finale, la sicurezza di non aver tralasciato nulla, dato che sbagliare è umano, ma nel settore degli impianti elettrici può avere gravi conseguenze.⁵⁾ Nel complesso le disposizioni sull'indipendenza dei controlli vanno perciò interpretate ai sensi del menzionato principio dei «quattro occhi», in cui la legge non prevede eccezioni⁶⁾.

Questo obbligo d'indipendenza riguarda sempre in entrambi i casi anzitutto la persona del mestiere risp. la persona abilitata ad eseguire controlli, in secondo luogo però anche la rispettiva azienda, poiché soprattutto nelle grandi aziende nei singoli casi le competenze non possono essere stabilite a priori. In altre parole:

l'obbligo d'indipendenza ingloba tutti i collaboratori tecnici, che nell'azienda partecipano a controlli o installazioni.

1.2. Due aspetti dell'indipendenza

L'indipendenza dei controlli ha due aspetti. Il primo di esso è il «lato del costruttore»; ciò riguarda in primo luogo il progettista. Ciò concerne primariamente la persona del mestiere, che inoltra l'avviso d'installazione e i relativi schemi, anche se non effettua di fatto lei stessa lavori d'installazione. Un ufficio di pianificazione o di progettazione, se è nel contempo organo di controllo indipendente, è escluso ad es. dal controllo di collaudo di impianti che ha progettato autonomamente, anche se non ha eseguito lavori d'installazione e possibilmente solo parti del suo personale erano incaricate di svolgere i lavori di pianificazione.⁷⁾ L'art. 31 OIBT regolamenta inoltre chi esegue o modifica impianti. Con ciò si intende la «classica» attività d'installazione, che presuppone un'autorizzazione d'installazione e si conclude con un controllo finale e la redazione del rapporto di sicurezza⁸⁾. Infine è interessato dalla norma trattata anche chi ripara un impianto elettrico. In questo caso viene affrontato il tema dell'eliminazione dei difetti ai sensi dell'art. 40 OIBT risp. dell'art. 5 cpv. 3 OIBT. Anche se vengono eseguite solo parti di un intero impianto (ad es. soltanto il quadro principale), ciò esclude l'azienda o la persona fisica in questione dalla possibilità di effettuare un controllo, come descritto qui di seguito. Si deve inoltre menzionare che il proprietario di un impianto elettrico sta dal «lato del costruttore», anche se non ha effettuato lavori d'installazione.⁹⁾

Il secondo è il «lato del controllo». Esso risponde (in modo esaustivo) alla domanda in merito a quali controlli non possono essere effettuati da persone, che appartengono al «lato del costruttore» descritto in precedenza. In questo senso viene considerato controllo solo l'attività che porta a un rapporto di sicurezza conformemente all'art. 37 OIBT. Ne fanno parte il controllo di collaudo ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 OIBT e il controllo periodico ai sensi dell'art. 36 OIBT. Anche il controllo a campione ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 OIBT rientra nel «lato del controllo». I primi due controlli sono controlli

improntati al diritto privato¹⁰), l'ultimo è un'attività di pertinenza statale e pertanto un controllo improntato al diritto pubblico.¹¹

Per entrambi i «lati» vale: vi è «partecipazione» ai sensi dell'OIBT, non appena sono stati effettivamente eseguiti lavori del genere menzionato. Di conseguenza, un'offerta per l'esecuzione di lavori d'installazione non è sufficiente per essere assimilata a una «partecipazione».

1.3. Derghe al principio dei «quattro occhi»

Il principio dei «quattro occhi» per il controllo di impianti elettrici subisce due restrizioni. Da un lato, l'impianto elettrico costruito ex novo o modificato di edifici d'abitazione e di tutti gli altri impianti con una periodicità dei controlli di 20 anni sottostà soltanto al controllo finale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OIBT (cfr. l'art. 35 cpv. 1 OIBT in combinazione con il punto 2 lett. d dell'allegato OIBT). Dall'altro, l'art. 16 OIBT esclude una serie di circostanze dall'obbligo di detenere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 OIBT. Per tali circostanze il titolare di un'autorizzazione di controllo deve eseguire solo un controllo finale oppure invece nel caso, in cui delle persone montano e smontano fonti luminose con i relativi interruttori nei locali abitati personalmente e nei locali annessi, non deve assolutamente effettuare nessun controllo.¹² Queste violazioni del principio dei «quattro occhi» trovano spiegazione principalmente nel fatto che nella fattispecie nella maggior parte dei casi si tratta di installazioni poco complesse e che l'avanzamento dell'operato dei proprietari e dei locatari non deve essere intralciato oltre misura.

Queste eccezioni non cambiano però nulla alla responsabilità esclusiva che il proprietario deve assumersi per i suoi impianti elettrici.

2. Conseguenze nella pratica

2.1 Indipendenza del controllo saltuario

Come già detto, vi sono altre disposizioni dell'OIBT, che completano il quadro normativo dell'art. 31 OIBT. Per illustrare ciò si deve analizzare più esattamente il «lato degli organi di controllo». Nella fattispecie si devono trattare separatamente i controlli saltuari di pertinenza statale e i controlli di diritto privato, che non sono di pertinenza statale.

I controlli di pertinenza statale vengono ordinati risp. eseguiti dai gestori delle reti o dall'ESTI mediante controlli a cam-

pione o in caso di sospetto. Anche se vengono eseguiti da organi di controllo indipendenti, restano dei «controlli obbligatori» di pertinenza statale, per i quali il proprietario non può scegliere, chi effettua il controllo. Per garantire l'indipendenza del controllo a campione, esso non va confuso con il controllo indipendente (di diritto privato), poiché ciò equivarrebbe a un autocontrollo abusivo e sarebbe in contraddizione con il principio della separazione dei compiti di pertinenza statale dalle attività di diritto privato.¹³

Per i gestori di reti subentra perciò la limitazione dell'art. 26 cpv. 3 OIBT. Di conseguenza, i gestori di reti possono adempiere i compiti di un organo di controllo indipendente, soltanto se riguardo a questo costituiscono un'unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario oppure effettuano controlli tecnici come organo di controllo indipendente solo per impianti, che non sono alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione. In quest'ultimo caso per i controlli tecnici i gestori di reti devono tenere una contabilità separata. Secondo l'opinione dell'autore ne consegue che nella stessa impresa i controlli esternalizzati di pertinenza statale e improntati al diritto pubblico non possono essere confusi con quelli improntati al diritto privato. Ciò significa ad es. che un gestore di rete, che ha fondato una società affiliata per l'esecuzione dei controlli indipendenti, non può impiegare contemporaneamente il personale di controllo di questa società, se per la società affiliata il suddetto personale effettua controlli indipendenti nel comprensorio della società madre. Questo vale a maggior ragione quando l'autorizzazione di controllo è valida in tutta la Svizzera (art. 27 cpv. 3 OIBT).

Secondo l'opinione ivi sostenuta un organo di controllo indipendente, a cui fa ricorso un gestore di rete per l'esecuzione di controlli saltuari, non può più effettuare controlli di diritto privato nel comprensorio del suddetto gestore di rete. Per i motivi esposti si verificherebbe perciò pure una confusione tra controlli di diritto privato e controlli saltuari nella stessa impresa, anche se non presso il gestore di rete. In questo l'OIBT non è però coerente, in quanto tollera il fatto di ricorrere a organi di controllo indipendenti ai sensi dell'art. 39 OIBT. In termini pratici, ciò è però probabilmente una necessità, e qui ci sarebbe esigenza di chiarire la questione con il legislatore.

Nella pratica l'ESTI consente d'ora in poi anche che i gestori di reti facciano ri-

corso a organi di controllo indipendenti per eseguire controlli saltuari e nel contempo effettuino nel loro comprensorio controlli di diritto privato. Ciò presuppone però che nessun oggetto venga controllato dall'organo di controllo a cui si è fatto ricorso, se tale oggetto è già stato controllato nell'ambito di un controllo indipendente. L'ESTI esige inoltre che il gestore di rete esegua controlli saltuari anche in oggetti, nei quali l'organo di controllo indipendente, cui si è fatto ricorso ha effettuato un controllo di collaudo o un controllo periodico.

Va ricordato qui che i richiedenti si sono impegnati a fornire informazioni veritiere. Se emerge soltanto in un secondo tempo che un'autorizzazione di controllo è stata rilasciata, malgrado il fatto che il titolare dell'autorizzazione viola con ciò l'indipendenza dei controlli, l'ESTI adotta misure adeguate.¹⁴

Si deve però notare che il personale che effettua solo lavori amministrativi risp. è solo preposto alla gestione può senz'altro essere impiegato contemporaneamente presso un organo di controllo indipendente e presso un gestore di rete. In tal modo l'indipendenza dei controlli non è minacciata.

2.2 Indipendenza del controllo di diritto privato

Per gli organi di controllo indipendenti si applica la restrizione che non possono partecipare al tempo stesso alla costruzione di un impianto e ad un controllo successivo. Nell'interesse della sicurezza il concetto della «partecipazione» va inteso in senso più esteso. È sufficiente quindi che un'azienda abbia solo iniziato i lavori d'installazione di impianti elettrici, mentre un'altra azienda li abbia terminati, affinché l'azienda citata per prima venga esclusa dai controlli menzionati nell'art. 31 OIBT. A condizione di essere in possesso di un'autorizzazione d'installazione, un organo di controllo può invece eseguire un controllo periodico ed eliminare i difetti accertati, purché in seguito un'altra azienda effettui ancora una volta un controllo (periodico) e rilasci il rapporto di sicurezza. In questo caso l'azienda, che ha effettuato il primo controllo, lo ha fatto soltanto in vista dell'eliminazione dei difetti e viene considerata quindi come «costruttore». Il controllo rilevante per il rapporto di sicurezza e per il principio dei «quattro occhi» viene eseguito dalla seconda azienda, per cui l'indipendenza del controllo è garantita.¹⁵

Soprattutto nel caso dei piccoli gestori di reti succede inoltre che essi siano in possesso anche di un'autorizzazione d'installazione. Nella pratica l'ESTI tollera che i gestori di reti effettuino lavori d'installazione nel loro comprensorio. Esige però che negli impianti da loro installati i gestori di reti facciano eseguire anche controlli saltuari, e più precisamente da un organo di controllo indipendente.

L'autore è dell'opinione che con ciò viene infranto il principio dell'indipendenza del controllo di pertinenza statale; d'altra parte viene indebolito il principio dei «quattro occhi», poiché il gestore di rete deve adempiere i compiti assegnati dall'art. 33 OIBT anche per le installazioni da lui eseguite e dovrebbe effettuare per queste ultime anche controlli saltuari. Non è da escludere che con questa confusione di compiti la scelta delle prove a campione non venga fatta interamente secondo criteri obiettivi.

La netta separazione prevista dall'art. 26 cpv. 3 OIBT tra attività di pertinenza statale e controllo indipendente di diritto privato presupporrebbe che i gestori di reti non effettuino lavori d'installazione nel loro comprensorio, allo stesso modo che non possono eseguire controlli indipendenti nella suddetta regione.¹⁶⁾ In tal modo si possono evitare conflitti d'interesse. Anche se finora la ricerca di equilibrio tra l'avanzamento economico dei gestori di reti e la sicurezza degli impianti elettrici non ha avuto conseguenze negative, i conflitti d'interesse potrebbero nuocere all'indipendenza dei controlli. Come viene illustrato qui appresso, sembra che anche il Tribunale amministrativo federale si pronunci a favore di una interpretazione rigorosa dell'indipendenza dei controlli.¹⁷⁾

3. Casi esemplificativi

Il migliore modo per comprendere l'importanza dell'indipendenza è di trattare esempi pratici. I seguenti casi esemplificativi fittizi, in parte basati su domande pratiche poste all'ESTI, non sono esaustivi, includono però i casi più frequenti nella pratica. Dove non è menzionato espressamente, nella fattispecie si presuppone che sussista la rispettiva autorizzazione dell'ESTI.


Caso esemplificativo I (domanda menzionata all'inizio): Marco Sicuro non può eseguire questo controllo, poiché così facendo l'attività di pertinenza statale e l'attività indipendente di controllo non vengono chiaramente separate. Lo stesso vale se la società affiliata non dispone di un'autorizzazione di controllo bensì di un'auto-




rizzazione generale d'installazione. Marco Sicuro non può allora essere la persona del mestiere della ditta Controlli Sarl e al massimo può assumere compiti non-tecnici presso la ditta Controlli Sarl.

Caso esemplificativo II: L'azienda Damvia SA ha esternalizzato una parte del suo controllo finale alla ditta Sciattoni Sarl. Entrambe le aziende possiedono un'autorizzazione d'installazione e un'autorizzazione di controllo. Per gli oggetti, per i quali ha esternalizzato il controllo finale, la ditta Damvia SA può ora comunque eseguire il controllo di collaudo? Anche in questo caso la risposta è: No, non lo può. È vero che non ha eseguito lei stessa il controllo finale; ma siccome una persona del mestiere della ditta Damvia SA era competente per l'impianto, l'ha progettato e seguito i lavori sul cantiere, la

ditta in questione continua quindi a essere considerata costruttore dell'impianto.¹⁸⁾ Dato che per ovvi motivi anche la ditta Sciattoni Sarl è fuori discussione, in questo caso il proprietario deve conferire l'incarico di eseguire il controllo di collaudo a un'altra azienda.¹⁹⁾

Caso esemplificativo III: La ditta individuale James Electric dispone di un'autorizzazione generale d'installazione come pure di un'autorizzazione di controllo con James Electric come responsabile tecnico risp. persona abilitata ad eseguire controlli. Dato che egli intende fornire al proprietario un servizio completo, propone a quest'ultimo di eseguire sia il controllo periodico che la susseguente eliminazione dei difetti. In questo caso l'indipendenza del controllo non è violata, fintanto che il controllo, che porta al rapporto di sicurezza,





non viene eseguito dalla ditta individuale James Electric.²⁰⁾ Se però James Electric rilascia il rapporto di sicurezza, infrange le disposizioni dell'art. 31 OIBT. Per conseguenza, può sia eseguire il controllo periodico e, non appena i difetti sono stati eliminati da un'altra azienda d'installazione, eventualmente a seguito di un controllo ulteriore rilasciare il rapporto di sicurezza (Caso III a) sia eliminare i difetti da solo e conferire l'incarico di eseguire il controllo periodico a un altro organo di controllo indipendente (Caso III b).²¹⁾

Caso esemplificativo IV: La ditta KuntrolPeriodic ha effettuato un controllo di collaudo per un edificio industriale. Dieci anni dopo deve essere eseguito un controllo periodico dello stesso edificio. La

ditta KuntrolPeriodic effettua questo controllo. Lo può effettuare? Come stanno le cose se la persona abilitata ad eseguire controlli non è più quella che aveva effettuato allora il controllo di collaudo? In entrambi i casi l'indipendenza è garantita, poiché non si tratta dello stesso controllo e nemmeno dello stesso stato di cose. Siccome la ditta KuntrolPeriodic non appartiene al «lato del costruttore», non è violato neanche il principio dei «quattro occhi».

Caso esemplificativo V: La ditta Cumerciu Sarl, titolare di un'autorizzazione di controllo e anche di un'autorizzazione d'installazione, gestisce un centro commerciale con propria stazione di trasformazione, di cui è proprietaria. Nel con-

tempo è anche proprietaria di quattro edifici d'abitazione approvvigionati con corrente elettrica dalla ditta GesturDaRet SA (gestore di rete). La ditta Cumerciu Sarl può eseguire lavori d'installazione nel centro commerciale? Può effettuare il controllo periodico degli impianti nel centro commerciale? Come stanno le cose per quanto riguarda il controllo periodico degli edifici d'abitazione? In questo caso la prassi dell'ESTI è la seguente: ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OIBT la ditta Cumerciu Sarl è il gestore di rete. Di conseguenza, può eseguire installazioni nel centro commerciale.²²⁾ Per contro, non può né effettuare il controllo periodico degli impianti nel centro commerciale né i controlli dei suoi propri edifici d'abitazione (autocontrollo abusivo risp. principio dei «quattro occhi»).

4. Sentenze giudiziarie

Finora le competenti autorità di ricorso si sono pronunciate in cinque casi²³⁾ relativi all'indipendenza del controllo. In un primo caso,²⁴⁾ dopo ripetuti inutili solleciti del gestore di rete, un proprietario non ha ottemperato all'obbligo di presentare il rapporto di sicurezza periodico. Nei confronti del proprietario l'ESTI ha quindi deciso che quest'ultimo deve far eseguire il controllo periodico. Il proprietario si è opposto a questa decisione inoltrando ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di infrastrutture e ambiente²⁵⁾ (CRINAM). Ha motivato il suo ricorso tra l'altro adducendo il fatto che l'organo di controllo indipendente da lui incaricato ha effettuato il controllo periodico. La suddetta azienda si è però rifiutata di eliminare i difetti constatati, nonostante il fatto che era in possesso dell'autorizzazione d'installazione. La motivazione dell'azienda era che nel contempo non poteva anche eliminare i difetti accertati. Il proprietario riteneva inoltre che la disposizione dell'art. 31 OIBT è «paradossale». Il Tribunale amministrativo federale, che ha deciso nella causa, ha seguito gli argomenti dell'ESTI. Il Tribunale ha inoltre spiegato che lo scopo dell'indipendenza dei controlli va visto in primo luogo nella protezione delle persone e delle cose dai pericoli inerenti all'elettricità. Una separazione tra attività d'installazione e attività di controllo garantisce che il controllo venga effettuato da una persona, che non era già stata incaricata della pianificazione e dell'esecuzione di lavori su impianti elettrici. In questo la dispo-

sizione controversa serve ad assicurare la sicurezza pubblica. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre aggiunto che l'interesse dei proprietari di far eseguire installazione e controllo in un'unica fase di lavoro e quindi al più basso costo possibile, non può prevalere sull'interesse della sicurezza. Ciò corrisponde all'opinione qui illustrata.

Per contro, non va condivisa la valutazione del Tribunale amministrativo federale che afferma che un organo di controllo – in possesso dell'autorizzazione d'installazione – non può eliminare autonomamente i difetti constatati, se dopo tale eliminazione un altro organo di controllo indipendente esegue di nuovo un controllo e in seguito redige il rapporto di sicurezza. Anche se il primo organo di controllo si è lasciato guidare da propri interessi riprovevoli, il secondo organo di controllo può come prima constatare i difetti che potenzialmente rimangono; in assenza di difetti solo il secondo organo rilascerà anche il rapporto di sicurezza. Per quanto riguarda eventuali costi supplementari per il proprietario ci si deve riferire unicamente alle condizioni contrattuali tra lui e l'azienda che elimina i difetti. Non può essere né il senso né lo scopo dell'art. 31 OIBT di intervenire nelle condizioni contrattuali d'appalto d'opera tra proprietario e organo di controllo regolamentate dal diritto privato ai sensi dell'art. 363 segg. CO, bensì proprio solo – ma pur sempre – di garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Il proprietario ha poi anche non soltanto l'obbligo di fornire periodicamente un rapporto di sicurezza, ma anche la possibilità, prima della scadenza di un periodo di controllo, di far eseguire un controllo degli impianti, per il quale ci possono essere diversi motivi²⁶⁾.

In un secondo caso, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione di controllo, un proprietario ha modificato gli impianti, ma non ha rilasciato il rispettivo rapporto di sicurezza. Il tribunale ha riconosciuto che il proprietario in questione, anche se fosse stato effettivamente autorizzato a effettuare il controllo, non avrebbe potuto rilasciare un rapporto di sicurezza. Altrimenti avrebbe infranto le disposizioni dell'art. 31 OIBT, poiché avrebbe controllato i suoi propri impianti. Ciò illustra il fatto che il controllo indipendente richiesto in caso di installazioni proprie ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 OIBT è un'ulteriore conseguenza dell'indipendenza dei controlli nell'intere-

resse della sicurezza.²⁷⁾ La CRINAM si è pronunciata in modo simile in un terzo caso.

Nel caso più recente e per ora ultimo, nel suo ricorso il proprietario interessato²⁹⁾ ha tra l'altro fatto valere che il controllo periodico effettuato non è stato indipendente, poiché 24 anni or sono la persona abilitata ad eseguire controlli aveva collaborato in modo determinante all'installazione (come apprendista). In questo punto il Tribunale amministrativo federale ha dato ragione al ricorrente. Il Tribunale ha spiegato che l'art. 31 OIBT esclude che una persona, che ha collaborato in qualsiasi forma all'installazione di un impianto elettrico, possa essere attiva come controllore di tale impianto. L'art. 31 OIBT non contiene restrizioni in merito all'intensità né alla durata della partecipazione.³⁰⁾

Anche se si può comprendere l'argomentazione del Tribunale amministrativo federale e le conclusioni tratte per il caso concreto sono giuste, l'autore non può assumerla in modo illimitato. In particolare, con riferimento alla libertà economica dell'organo di controllo qui evocata si deve analizzare criticamente la proporzionalità di un'esclusione illimitata di fatto nel tempo dei controlli indipendenti su oggetti, in cui sono stati eseguiti lavori d'installazione. L'attuabilità pratica di una tale disposizione legale è inoltre discutibile, poiché col passar del tempo è difficile per non dire impossibile risalire a chi ha partecipato all'installazione di un dato impianto elettrico.³¹⁾ Secondo l'opinione dell'autore si è pienamente conformi all'obiettivo dell'art. 31 OIBT, se si esige che la partecipazione a lavori d'installazione dopo l'ultimo controllo dell'intero impianto (controllo finale o controllo periodico) sia sottoposta all'obbligo d'indipendenza, però non le partecipazioni fatte prima di quest'ultimo controllo. È pertanto auspicabile che la disposizione legale venga precisata in questo senso.

5. Procedura dell'ESTI

Per poter esercitare l'attività di controllo gli organi di controllo indipendenti necessitano di un'autorizzazione dell'Ispettorato (art. 26 cpv. 2 OIBT). Prima di rilasciare le autorizzazioni, l'ESTI verifica se sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 27 OIBT. Dato che, in qualità di organi di controllo di pertinenza statale,³²⁾ i gestori di reti devono pure soddisfare le condizioni dell'art. 27³³⁾, ma non necessi-

tano di un'autorizzazione formale dell'ESTI, un'eventuale impiego presso un gestore di rete deve essere obbligatoriamente annotato sulla domanda. Se segnatamente emerge in un secondo tempo che l'indipendenza del controllo viene violata, l'ESTI sporge in ogni caso denuncia presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE) in virtù dell'art. 42 lett. c OIBT. Nel caso specifico ulteriori misure possono essere costituite dalle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, dall'ispezione sul posto soggetta a tassa dell'azienda che ha commesso l'infrazione come pure – nei casi particolarmente gravi – dalla revoca dell'autorizzazione di controllo. Dato che l'ESTI ispeziona periodicamente i gestori di reti,³⁴⁾ in questo contesto viene anche verificato, se il principio dell'indipendenza dei controlli è eventualmente stato violato.

6. Conclusione/riepilogo

L'indipendenza dei controlli è un mezzo per garantire la sicurezza degli impianti elettrici nell'interesse di coloro, che in qualità di persone non qualificate e nel contempo di proprietari responsabili (art. 20 cpv. 1 LIE; art. 5 OIBT) non possono controllare i propri impianti. L'interesse pubblico per impianti elettrici sicuri ha come conseguenza che, chi ha anche solo partecipato sul «lato del costruttore» dell'installazione, non può eseguire nessuno dei controlli elencati nell'art. 31 OIBT. Solo così si garantisce che il principio dei «quattro occhi» venga rispettato. Allo stesso modo, pure nell'interesse della sicurezza degli impianti elettrici, non si possono inoltre confondere tra loro i controlli a campione di pertinenza statale e i controlli indipendenti improntati al diritto privato.

L'ESTI impone l'indipendenza dei controlli nei confronti di organi di controllo indipendenti mediante condizioni, ispezioni e denunce, eventualmente con la revoca dell'autorizzazione. In occasione delle ispezioni periodiche i gestori di reti vengono controllati dall'ESTI per quanto riguarda il rispetto dell'indipendenza dei controlli. I titolari di autorizzazioni di controllo vengono ispezionati dall'ESTI ogni cinque anni.³⁵⁾ In tali ispezioni viene anche controllato, se le aziende soddisfano le condizioni dell'art. 31 OIBT. Marco Siculo deve quindi far eseguire il controllo descritto all'inizio da un organo di controllo veramente indipendente – nel suo interesse e in quello del proprietario interessato.



Nota sull'autore

Richard Amstutz, lic. iur., è attivo dal 2009 nel servizio giuridico dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. Si occupa principalmente di questioni legali nel settore dell'elettricità, dell'amministrazione e dell'ambiente. Allo stesso tempo sta lavorando ad una tesi di dottorato su un tema di diritto costituzionale risp. di storia della Costituzione.

Contatto: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, richard.amstutz@esti.ch.

¹⁾ Qui di seguito sono pertanto presi in considerazione sia gli organi di controllo indipendenti ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a OIBT sia i servizi d'ispezione accreditati ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b OIBT, poiché per quanto riguarda l'indipendenza dei controlli questi ultimi devono pure essere considerati come organi di controllo di diritto privato, anche se con competenze addizionali (cfr. l'art. 32 cpv. 2 e 3 OIBT in combinazione con l'allegato 1, punto 1 OIBT).

²⁾ Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

³⁾ Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 220).

⁴⁾ Come è illustrato qui appresso, ulteriori disposizioni dell'OIBT completano l'idea di protezione dell'art. 31 OIBT.

⁵⁾ Un esempio a questo riguardo è stato reso pubblico nella stampa romanda in merito alla sentenza penale nei confronti di un installatore che non ha ottemperato a questo obbligo (articolo pubblicato nel quotidiano 24 Heures del 12 novembre 2009, disponibile all'indirizzo: www.24heures.ch/vaud-regions/actu/offre-permet-aisement-improviser-electricien-2009-11-11 [sito visitato l'ultima volta il 18.6.2012]).

⁶⁾ I controlli sono regolamentati in modo esaustivo nell'art. 16 OIBT come pure nell'art. 35 cpv. 1 OIBT.

⁷⁾ Il processo di pianificazione risp. il progettista viene menzionato anche separatamente nell'art. 5 cpv. 2 OIBT.

⁸⁾ Per le piccole installazioni e i lavori di servizio basta eventualmente anche la prima verifica effettuata parallelamente alla costruzione di impianti, che deve essere documentata (cfr. la decisione eccezionale del DATEC del 29 aprile 2009 come pure la comunicazione dell'ESTI «Autorizzazione per l'esecuzione di lavori di servizio e di piccole installazioni, senza che si debba rilasciare un rapporto formale di sicurezza» pubblicata nel: Bulletin SEV/AES 8/2009, che può essere consultata all'indirizzo www.esti.admin.ch > Documentazione > ESTI Comunicazioni > OIBT/NIBT [sito visitato l'ultima volta il 18.6.2012]).

⁹⁾ Divieto del controllo autonomo; cfr. la scheda informativa n. 26 sull'OIBT dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), disponibile sul sito www.ufe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto sull'elettricità > Schede informative – Impianti elettrici a bassa tensione.

¹⁰⁾ Mentre che il fatto che un controllo debba assolutamente essere eseguito, riveste per il proprietario un carattere coercitivo e quindi di diritto pubblico.

¹¹⁾ Cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a edizione Zurigo/San Gallo 2010, N 250 segg.

¹²⁾ Art. 16 cpv. 2 lett. b OIBT in combinazione con l'art. 16 cpv. 3 OIBT e contrario.

¹³⁾ Cfr. in merito anche la scheda informativa n. 5 (op. cit.).

¹⁴⁾ Qui di seguito capitolo 5.

¹⁵⁾ Cfr. domanda a) della scheda informativa n. 23 (op. cit.); vedere però anche qui di seguito capitolo 5.

¹⁶⁾ Cfr. anche le schede informative n. 2 e 5 (op. cit.).

¹⁷⁾ Anche se finora riferito soltanto agli organi di controllo indipendenti.

¹⁸⁾ Vedere qui sopra capitolo 1. Nozioni fondamentali

¹⁹⁾ Per il resto l'indipendenza del controllo di collaudo rispetto al controllo finale è regolamentata in modo particolare nell'art. 35 cpv. 3.

²⁰⁾ Cfr. però qui di seguito il capitolo 4.

²¹⁾ Cfr. il capitolo 2.2.

²²⁾ Cfr. qui sopra il capitolo 2.2.

²³⁾ Cfr. anche la sentenza qui non esposta a parte del Tribunale amministrativo federale A-7094/2009 del 6 settembre 2010, E. 3.2.

²⁴⁾ Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2024/2006 dell'11 febbraio 2007, E. 5.

²⁵⁾ Dal 1° gennaio 2007 sostituito dal Tribunale amministrativo federale.

²⁶⁾ Si deve ad esempio pensare a un controllo e ad un'eliminazione dei difetti prima di un trasferimento di proprietà in vista di un indennizzo in caso di eventuali difetti all'impianto (art. 185 cpv. 1 CO; art. 197 cpv. 2 CO in combinazione con l'art. 221 CO).

²⁷⁾ Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-705/2009 del 31 maggio 2010, E. 7.

²⁸⁾ Decisione della CRINAM E-2006-28 del 1° giugno 2006, E. 6.2

²⁹⁾ Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7688/2010 del 6 giugno 2011.

³⁰⁾ E. 4.1.

³¹⁾ In vista dell'obiettivo del presente articolo, in questa sede si rinuncia a presentare un'argomentazione dettagliata.

³²⁾ Cfr. l'art. 26 cpv. 1 OIBT.

³³⁾ Art. 30 OIBT.

³⁴⁾ In base all'art. 21 cifra 2 della legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902 (LIE; RS 734.0).

³⁵⁾ Cfr. la comunicazione dell'ESTI «Ispezione di titolari di un'autorizzazione di controllo» nel: Bulletin SEV/AES 9/2008, che può essere consultata www.esti.admin.ch > Documentazione > ESTI Comunicazioni > OIBT/NIBT (sito visitato l'ultima volta il 18.6.2012).